

REGOLAMENTO SULLA NOMINA DEI CULTORI DELLA MATERIA

(Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 2 Ottobre 2014)

Art. 1

Definizione delle funzioni

I cultori della materia collaborano con il personale docente dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea secondo le disposizioni dell'art. 12 del D.M. 270 del 2004. Essi possono svolgere attività di ricerca nell'Università, in base ai propri interessi di studio. Non è consentito ai cultori l'espletamento di funzioni diverse da quelle espressamente attribuite ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 2

Natura dell'incarico

Le funzioni di cultore della materia sono svolte su base volontaria. Esse tendono a soddisfare interessi culturali e scientifici dei cultori, nonché a favorire l'aggiornamento professionale, il confronto delle idee e la partecipazione a progetti di ricerca. Lo svolgimento delle funzioni è gratuito e non dà pertanto diritto ad alcun compenso, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo.

Art. 3

Procedure di attribuzione dell'incarico

La nomina di cultore avviene con provvedimento del Rettore, su proposta dal docente titolare dell'insegnamento a cui si riferiscono le funzioni da espletare richiesta dell'interessato e parere favorevole del Preside di Facoltà. La proposta dev'essere redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento. La richiesta di attribuzione della qualifica di cultore, da parte del soggetto interessato, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente regolamento, da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 4, e da un curriculum che illustri gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite, gli eventuali titoli didattici e scientifici posseduti.

Art. 4

Requisiti per la nomina

Per il conferimento della nomina di cultore della materia sono necessari i seguenti requisiti:

- a) possesso del titolo di studio della laurea magistrale da almeno tre anni in un Corso di studio comprendente il settore scientifico-disciplinare a cui si riferiscono le funzioni da espletare oppure, in alternativa, il possesso del titolo di studio della laurea magistrale e l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca;
- b) competenza nel SSD oggetto della nomina la materia comprovata attraverso pubblicazioni scientifiche e/o attività lavorativa altamente qualificata, debitamente documentata.
- c) insussistenza di un rapporto di impiego o di collaborazione stabile con altre Università.

Art. 5

Durata della nomina

La nomina a cultore della materia ha validità per l'intero anno accademico nel quale interviene, salva revoca che dovesse essere disposta dal Rettore per giustificati motivi. L'incarico può essere rinnovato di anno in anno, alle stesse condizioni e con lo stesso procedimento previsti per la nomina.

Art. 6

Vincoli ed uso della qualifica

E' incompatibile con la qualifica di cultore della materia l'intrattenere rapporti di collaborazione con enti o istituzioni che forniscono servizi di preparazione per gli studi universitari. Il cultore della materia può fare uso della qualifica soltanto nel periodo di attribuzione da parte della Facoltà e con l'indicazione del settore scientifico disciplinare per il quale è stata conferita.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'inizio dell'anno accademico 2014/15.